

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Seduta del 15 settembre 1982 - ore 17

L'anno millenovecentottantadue, il giorno 15 settembre, in Roma Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

	<u>VICE PRESIDENTE</u>	
Avv. Giancarlo	DE CAROLIS	
	<u>COMPONENTI DI DIRITTO</u>	
Dott. Mario	BERRI	
Dott. Sofo	BORGHESE	(dalle ore 17,30)
	<u>COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI E DAL PARLAMENTO</u>	
Dott. Carmelo	CONTI	
Prof. Avv. Vittorio	FROSINI	
Dott. Arnaldo	VALENTE	(dalle ore 17,30)
Dott. Michele	AIELLO	
Prof. Avv. Pierluigi	ZAMPETTI	(dalle ore 18)
Dott. Raffaele	BERTONI	
Prof. Avv. Cecilia	ASSANTI	
Dott. Vittorio	MELE	
Dott. Vincenzo	ODDONE	
Prof. Avv. Francesco	GUIZZI	
Dott. Ennio Maria	FORTUNA	
Dott. Salvatore	SENESE	
Dott. Vincenzo	CARBONE	
Dott. Vladimiro	ZAGREBELSKY	
Prof. Avv. Alfredo	GALASSO	
Dott. Giovanni	VERUCCI	
Prof. Avv. Mario	BESSONE	
Dott. Ennio Attilio	SEPE	
Prof. Avv. Giovanni	QUADRI	
Dott. Mario	CICALA	
Dott. Tindari	BAGLIONE	
Dott. Giovanni	TAMBURINO	
Prof. Ombretta	FUMAGALLI CARULLI	
Dott. Edmondo	BRUTI LIBERATI	
Dott. Vincenzo	MARICONDA	
Dott. Giuseppe	SAVOCA	
Dott. Francesco	IPPOLITO	
	<u>S E G R E T A R I</u>	
Dott. Giuseppe	GRECHI	
Dott. Francesco	SIENA	
Dott. Massimo	FREDA	
Dott. Ugo	ROSSI	
Dott. Franco	FIANDANESE	

Sono assenti giustificati l'Avv. Franco LUBERTI e il
Dott. Antonio MARTONE

Assume la presidenza l'avv. Giancarlo DE CAROLIS, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale in apertura di seduta dà lettura delle pratiche di particolare urgenza, ex art. 38 ult. comma del Regolamento interno, presentate dalla Seconda Commissione Referente.

Non essendovi opposizione, le suddette pratiche vengono poste all'ordine del giorno.

Prosegue, quindi, il dibattito sulle iniziative del Consiglio Superiore della Magistratura per la lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata, sospeso per la pausa delle ore 14.

Il PRESIDENTE DE CAROLIS dà lettura di un documento, preparato e sottoscritto dai capi-gruppo, che sintetizza gli orientamenti emersi nel corso della mattinata, a seguito dei numerosi interventi.

Dopo ampia discussione, il seguente documento viene approvato all'unanimità.

"Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 15 settembre 1982: rilevata la eccezionale gravità e pericolosità dell'attacco della mafia e della camorra alle istituzioni democratiche; ritenuta la necessità che nei confronti di tali fenomeni e in generale della criminalità organizzata in ogni sua forma siano raggiunte la medesima determinazione e unità d'intenti conseguiti nella lunga e non conclusa lotta al terrorismo; ribadisce il pieno impegno della magistratura italiana e del suo organo di autogoverno a combattere con fermezza e in collaborazione con tutti gli organi dello Stato la mafia, il terrorismo e ogni altra forma di criminalità organizzata;

richiama il contenuto della propria deliberazione del 13 maggio 1982, adottata alla presenza e con l'intervento del Presidente PERTINI, a seguito della quale il Consiglio ha organizzato, nel giugno scorso, un primo incontro dei magistrati impegnati in processi di mafia; fissa quali compiti prioritari e urgenti per la propria azione:

- coordinare l'attività giudiziaria mediante la promozione di incontri operativi tra magistrati e in generale di ogni iniziativa atta a superare, nel rispetto della indipendenza dei magistrati e delle competenze degli uffici, la frammentazione territoriale e funzionale dell'opera dei singoli giudici ed uffici;
- favorire il collegamento in sede centrale e periferica tra la magistratura inquirente e l'autorità di polizia giudiziaria mediante la promozione di incontri periodici e di ogni altra iniziativa utile allo scopo;
- promuovere un rapporto stabile con gli altri organi dello Stato, in particolare con i responsabili dell'Esecutivo e con le competenti commissioni parlamentari, per favorire una comune azione istituzionale sul fronte della lotta alla criminalità organizzata;
- rivedere le piante organiche dei magistrati negli uffici giudiziari, specie meridionali, secondo un disegno globale idoneo ad assicurare la presenza di una magistratura altamente professionalizzata nelle zone maggiormente colpite dai fenomeni di criminalità organizzata;
- compiere una ricognizione e promuovere l'apprestamento degli strumenti tecnici necessari per un'efficiente attività giudi-

rico di presidente di commissione per la revisione dei films presso il Ministero del Turismo e dello Spettacolo per il biennio 1980-82 e di designare, in sua sostituzione, il dott. Eduardo GRECO, consigliere della Corte di Cassazione, per il periodo agosto-settembre 1982;

2. - il collocamento a riposo per età ed anzianità di servizio, a domanda, a decorrere dal 10 gennaio 1983 del dott. Alberto MARUCCI, magistrato di cassazione con l'ufficio direttivo superiore di presidente di sezione della Corte di Cassazione, e il conferimento allo stesso del titolo onorifico di presidente aggiunto della Corte di Cassazione (ministeriale numero 6329/5 in data 29 luglio 1982).

Il PRESIDENTE dà, poi, la parola al dott. Vincenzo CARBONE, affinché, nella sua qualità di presidente della Terza Commissione, riferisca al Consiglio in ordine alle pratiche inserite nell'ordine del giorno aggiunto dell'odierna seduta antimeridiana.

Il dott. CARBONE illustra anzitutto la pratica relativa ai criteri da adottare per la formazione delle sezioni penali in applicazione della legge 12 agosto 1982 n. 532.

Dopo aver premesso che il testo della legge non è molto chiaro, precisa che la Commissione si è subito riunita l'8 settembre u.s. affrontando immediatamente tutti i problemi interpretativi della citata legge, specie quelli relativi alla composizione della sezione, alla competenza in materia di sequestri ex art.23 citata legge e ai procedimenti di competenza dei Tribunali per i minorenni.

Osserva che le soluzioni da dare a ciascuno di detti

problemi potevano essere diverse, ma la Commissione ha ritenuto di accettarne alcune che sono sembrate le più giuste.

Dopo aver ribadito che si tratta della prima applicazione della legge riguardante i Tribunali della libertà, sottolinea che si è ritenuto necessario affrontare le varie questioni con la massima urgenza per evidenti motivi di funzionalità ed efficienza, riservando a fine novembre la verifica in merito alle modalità di applicazione della legge e al numero delle istanze presentate.

Il dott. CARBONE, poi, dà lettura del parere espresso dal Consiglio ed inviato al Parlamento in ordine alla proposta di legge istitutiva del Tribunale della libertà, e comunica che la Commissione ha esaminato anche i lavori parlamentari raggiungendo una larga convergenza sui criteri di massima proposti.

Prende la parola il dott. VERUCCI, il quale dichiara di aver partecipato ai lavori della Terza Commissione e di aver manifestato motivi di perplessità in ordine alla proposta formulata.

Osserva, infatti, che, stante la formulazione della legge, bisognava attestarsi sulla competenza del Tribunale ordinario anche per i procedimenti di competenza dei Tribunali per i minorenni. Del pari ritiene che le proposte sub 1 e 3) suscitino motivi di perplessità dal punto di vista della funzionalità ed efficienza per la compatibilità, specie nei grandi Tribunali, con il lavoro ordinario da parte delle sezioni alle quali saranno attribuiti i procedimenti in applicazione della legge 12 agosto 1982 n. 532.

Dichiara di aver letto il documento redatto dai colleghi di magistratura democratica, laddove si sostiene che non si devono creare sezioni speciali, ma si devono, invece, coinvolgere più magistrati in questa problematica.

Rileva, al riguardo, che la citata legge non risolve questo problema, perchè parla soltanto di una o più sezioni senza precisare che debbano essere preesistenti e che non si possano costituire.

Ricorda poi che il legislatore quando ha voluto fare scelte specifiche (come in materia di controversie di lavoro, di tossicodipendenza) è stato ben preciso, mentre in questa occasione manca una scelta determinata.

Ritiene che la composizione della sezione debba restare fissa per un anno, siccome stabilito per legge, per raggiungere il risultato di una certezza giurisprudenziale. Circa la funzionalità di detta sezione rileva che molto probabilmente sarà gravata di molto lavoro con pregiudizio del lavoro ordinario; se ciò accadrà, qualche presidente sarà indotto a sgravare quella sezione del lavoro ordinario creando in tal modo - di fatto - una sezione specializzata.

A suo avviso, poi, non può escludersi un certo condizionamento psicologico da parte dei giudici del collegio che hanno deciso sul ricorso presentato in tema di libertà personale, qualora fossero chiamati successivamente a discutere anche il merito del processo.

In base a tutti questi motivi di perplessità, propone di inserire nella circolare un preambolo o una specificazione finale per far comprendere i motivi della scelte fatte e per

precisare che si è ancora in fase di sperimentazione.

Prende la parola il dott. IPPOLITO, il quale dichiara di aver partecipato ai lavori della Terza Commissione e di aver, quindi, constatato che le perplessità sollevate dal dott. VERUCI sono state superate a seguito di una approfondita discussione.

Osserva, in primo luogo, che la scelta operata dal legislatore della competenza del Tribunale e non della Corte di Appello è indicativa del fatto di non aver voluto una sezione specializzata, ma il coinvolgimento - a turno - di tutte le sezioni del Tribunale.

Alle ore 18 il Presidente DE CAROLIS si allontana.

IL PRESIDENTE

Assume la presidenza il prof. QUADRI.

Il dott. IPPOLITO, dopo aver precisato che per giudice naturale s'intende non la sezione, ma il singolo giudice o

il singolo collegio, siccome affermato dall'art. 25 legge numero 532/82, anche se in parte in modo ambiguo, afferma che la Commissione poteva seguire due strade: lasciare liberi i singoli tribunali nell'organizzazione del lavoro in siffatta materia oppure dare delle direttive per indirizzare un pò la periferia.

Giustamente, a suo avviso, la Commissione ha seguito la seconda strada stabilendo che non esiste un Tribunale della libertà, come organo speciale, ma tribunali che lavorano a difesa delle garanzie di tutti i cittadini; conseguentemente, nell'ambito dei Tribunali è stata attribuita ad organismi già esistenti (sezioni) la competenza ad esaminare i ricorsi relativi a provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Sostiene, pci, che questo principio trova applicazione anche per il Tribunale per i minorenni, il quale - nel silenzio della citata legge n. 532/82 ed ai sensi dell'art. 9 R. D.L. 20 luglio 1934 n. 1404 - è competente a riesaminare le istanze riguardanti imputati minori.

Dopo aver constatato che nella materia in esame il legislatore ha accolto i principi fissati ormai da quattro anni dal Consiglio in tema di tabelle, dichiara di essere favorevole al preambolo o alla specificazione finale dei motivi che hanno spinto il Consiglio a fare alcune scelte.

Interviene il dott. SEPE per ricordare che già in Commissione ha chiesto la soppressione dell'ultima parte della proposta formulata sub 1 (" tale sezione continuerà a trattare oltre che i provvedimenti di cui agli artt. 263 bis e 263 ter c. p.p., anche i normali procedimenti,") motivando che bisogna consentire una certa elasticità d'interpretazione della legge

n. 532/82, tenuto conto di questo primo periodo di specializzazione.

Dichiara di mantenere fermo il predetto emendamento soppressivo.

Rileva, poi, che esigenza di certezza richiede di non polverizzare in più sezioni (siccome, invece, propone Milano) i ricorsi in materia di libertà personale, dato che il turno annuale evita il pericolo di una eventuale cristallizzazione della giurisprudenza.

Dichiara, quindi, di essere d'accordo in merito alle proposte formulate dalla Commissione; teme solo che se la sezione, nei grandi tribunali, sarà gravata anche del lavoro ordinario non riuscirà ad occuparsi seriamente dei procedimenti di cui al la legge 12 agosto 1982 n. 532.

IL PRESIDENTE

Alle ore 18,15 riassume la presidenza l'avv. DE CARO LIS.

Prende la parola il dott. BERTONI, il quale ritiene

utile la discussione che si sta svolgendo in Consiglio al fine di pervenire, non essendo depositari di verità assolute, ad un'interpretazione, che sia la più giusta per il migliore funzionamento del nuovo organismo.

Esaminando i singoli criteri di massima proposti dalla Commissione, ricorda che in tema di competenza del Tribunale per i minorenni la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 9 R.D. L. 20 luglio 1934 n. 1404, nella parte in cui non limita la deroga alla competenza del Tribunale per i minorenni alla sola ipotesi nella quale minori e maggiori degli anni 18 siano coimputati dello stesso reato. A suo avviso, pertanto, esistono regole proprie per i minori e quindi la competenza per i procedimenti di cui all'art. 25 legge n. 532/82 riguardanti i minori non possono essere attribuiti al Tribunale ordinario, bensì a quello per i minorenni.

Condivide, poi, il criterio indicato al n. 2 circa il riesame dei decreti di sequestro, anche se la citata legge nulla dica in proposito.

In merito al criterio indicato al n. 3 prende atto che il legislatore, per la prima volta ed in armonia col principio del giudice naturale, prevede la predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti della sezione del tribunale, alla quale saranno attribuiti i procedimenti in questione. Ricorda, poi, che la legge n. 532/82 ha voluto eliminare la sezione istruttoria (sempre la stessa!), che adottava i provvedimenti in tema di libertà personale senza preoccuparsi di come sarebbe andato a finire il processo. Se ciò è vero, è evidente - a

suo giudizio - che non si deve prevedere un organismo simile alla sezione istruttoria, il che si verificherebbe se venisse creata, anche solo temporalmente, una sezione "ad hoc".

Osservato che una eccessiva frantumazione dei procedimenti in diverse sezioni sarebbe grave, è dell'avviso che la sezione o le sezioni designate alla trattazione dei procedimenti in questione devono continuare a svolgere il lavoro ordinario, proprio perchè i magistrati della sezione in questione devono essere "giudici del giudizio,, ossia quelli che normalmente si occupano in primo grado dei processi penali.

Circa la proposta indicata al n. 4 della bozza di circolare ritiene che possano essere individuati anche altri criteri oggettivi di distribuzione dei procedimenti tra più collegi (ad esempio: data di emissione del provvedimento restrittivo, oppure secondo l'ordine alfabetico).

Il prof. BESSONE richiama l'attenzione sul punto n. 3 della bozza di circolare e propone che nella parte finale si dica chiaramente che la trattazione del procedimento di cui alla legge n. 532/82 non determina incompatibilità.

Il dott. FORTUNA sostiene che la legge si riferisce ad una sezione ordinaria del tribunale; ciò risulta dal fatto che all'art. 25 della citata legge si parla di sezione penale (e quindi già costituita) senza mai far cenno al Tribunale della libertà.

In merito all'emendamento proposto dal collega SEPE, osserva che il punto n. 3 costituisce un corollario della scelta fatta, perchè altrimenti si creerebbe una sezione "ad hoc".

Ritiene, poi, che sarà il presidente del Tribunale ad

adottare i provvedimenti necessari ad evitare il sovraccarico di lavoro della sezione.

Interviene il dott. BRUTI LIBERATI, il quale dichiara di condividere le argomentazioni svolte dal collega BERTONI, in merito al principio del giudice naturale ed alla non costituzione di una sezione "ad hoc".

Ritiene che su questi principi il legislatore sia stato chiaro; sostiene, poi, che non esistono problemi d'incompatibilità, ma eventualmente solo di opportunità.

Prende la parola il dott. CARBONE, il quale richiama i lavori parlamentari per osservare che dagli stessi non si ricavano nè elementi a favore nè contro la scelta effettuata dalla Commissione.

Ricorda, poi, che nel parere espresso dalla Commissione Riforma e poi approvato dal Consiglio sulla proposta di legge riguardante il Tribunale della libertà è stato detto che le sezioni incaricate della trattazione dei procedimenti in questione avrebbero dovuto continuare a svolgere anche il normale lavoro, siccome avviene nei Tribunali medio-piccoli.

Osserva, inoltre, che dai lavori parlamentari risulta che la volontà del legislatore è stata quella di attribuire ai giudici delle sezioni penali la trattazione dei procedimenti in questione, stante la loro specifica competenza.

Dopo aver ribadito la propria opposizione alla costituzione di una sezione "ad hoc", ritiene che bisogna approvare con urgenza i criteri proposti dalla Commissione salvo poi a rivederli dopo un periodo di prima applicazione.

In proposito propone di preparare un questionario da inviare alle singole Corti di Appello in modo da raccogliere i dati circa la prima applicazione della legge n. 532/82.

Interviene il dott. BAGLIONE, il quale raccomanda di lasciare aperta la porta alle diverse esperienze in modo poi da stabilire - in un secondo momento - una precisa regolamentazione di siffatta materia .

Osserva che oltre ai problemi segnalati nei precedenti interventi ve ne sono altri di eguale importanza.

Premesso che l'art. 24 della legge n. 532/82 stabilisce termini per l'attività del pubblico ministero, rileva che ciò comporterà un maggior lavoro sia per i pubblici ministeri e sia per i giudici istruttori.

Pertanto spetta al Consiglio controllare gli organici degli uffici istruzione e raccomandare che i pubblici ministeri non scarichino tutti i processi ai giudici istruttori senza averli prima istruiti.

Il PRESIDENTE sostiene che si potrebbe fare un incontro con tutti i presidenti dei Tribunali provinciali per comprendere e far comprendere tutti i problemi connessi all'applicazione della legge n. 532/82.

Il dott. FORTUNA ricorda che qualche tribunale ha sollevato il problema circa la necessità del preventivo parere del pubblico ministero prima della decisione da parte del collegio, e ritiene che bisognerebbe dare delle direttive.

Il dott. BRUTI LIBERATI si oppone, osservando come non sia possibile pensare che tutti i problemi interpretativi della legge in esame debbano essere risolti dal Consiglio.

Il PRESIDENTE pone in votazione la proposta della Commissione con le modifiche apportate nel corso della discussione e il Consiglio, con l'astensione dei dottori VERUCCI, SEPE, MELE e CICALA per il punto n. 1, e all'unanimità per la restante parte, delibera i seguenti criteri di massima, in applicazione della legge 12 agosto 1982 n. 532, modificativi della circolare 13 ottobre 1981 n. 7252:

"1. - la sezione (o le sezioni) indicata dall'art. 25 legge n. 532/82 deve (o devono) essere individuata in una sezione penale ordinaria e non in una (o più) sezione da costituire appositamente e, pertanto, tale sezione (o sezioni) continuerà a trattare, oltre che la materia di cui agli artt. 263 bis e 263 ter c.p.p., anche i normali procedimenti;

2. - il riesame dei decreti di sequestro ex art. 23 legge citata è opportuno che sia affidato alla stessa sezione di cui al punto primo;

3. - ove l'organico lo consenta ed il prevedibile carico delle nuove attribuzioni lo giustifichi, è opportuno che la materia di cui ai punti precedenti sia affidata ad una sezione costituita in modo da consentire la formazione di più collegi, senza esclusione di alcuno dei componenti della sezione. Ciò varrà, tra l'altro, a consentire, nei limiti del possibile, che a giudicare sul merito non siano i medesimi magistrati che si sono pronunciati sulla materia della legge numero 532/82. Dal collegio deve essere escluso, di regola, il magistrato incaricato della istruzione dei procedimenti penali;

4. - quando la materia è affidata a più collegi di una o più sezioni è necessaria, per ciascuno di essi, la indicazione del relativo calendario di lavoro, predeterminato in base a criteri oggettivi (per esempio, per quanto riguarda i provvedimenti restrittivi della libertà personale, con suddivisione degli affari tra i vari collegi per periodi temporali in ragione della data di esecuzione dei provvedimenti oggetto di riesame).

In ogni caso è necessario che per ogni collegio sia specificato il nome dei titolari e dei supplenti con l'indicazione del o dei magistrati che ciascun supplente è delegato a sostituire;

5. - titolari e supplenti devono far parte della stessa sezione; solo in caso di assoluta necessità può farsi ricorso ad un supplente esterno alla sezione da predeterminarsi con i normali criteri tabellari vigenti.

Con riferimento ai procedimenti di competenza dei Tribunali per i minorenni, nella materia di cui alla legge n.532/82, i Presidenti delle Corti di Appello faranno pervenire le proposte relative alla indicazione dei collegi formati nell'ambito dei prefetti Tribunali con i componenti laici e togati, effettivi e supplenti, siccome stabilito al punto 4)".

Subito dopo il Consiglio, su richiesta del dott. BER-
TONI, delibera di affidare all'ufficio studi l'incarico della pubblicazione degli atti parlamentari sia della legge sul "Tribunale della libertà", sia di quella "sull'antimafia" in modo da consentire la predisposizione più celere del volume, fatta salva la competenza specifica del Comitato di Presidenza per l'approvazione, a suo tempo, del preventivo di spesa.

Il Consiglio, inoltre, dopo la relazione del dott. CAR
BONE, delibera ad unanimità di voti la reelezione dell'istanza
del dott. Giovanni CANNATA, magistrato di appello con funzioni
di giudice del Tribunale di Torino, diretta ad ottenere la nomi
na a Presidente dello istituendo Tribunale della libertà di To
rino, in quanto la legge 12 agosto 1982, n. 532 non ha istituito
alcun nuovo posto di presidente di sezione.

Il Consiglio, poi, sentita la relazione del dott. CAR
BONE;

visto il telex in data 9 agosto 1982 del Presidente
della Corte di Appello di Roma, riguardante la proposta di so-
stituzione del presidente della seconda sezione della Corte di
Assise di Appello, a seguito dell'avvenuto trasferimento ad al
tra sede del titolare;

rilevato, che con decisione in data 21 luglio 1982, il
Consiglio Superiore della Magistratura ha deliberato che la Cor
te di Assise di primo grado debba essere presieduta soltanto da
un magistrato con funzioni di presidente di sezione del Tribuna
le, delibera di rispondere al Presidente della Corte di Appello
di Roma che analogo principio si applica per il giudizio di ap-
pello, e di invitare lo stesso Presidente a formulare altra pro-
posta che riguardi il presidente supplente o altro presidente
di sezione della Corte.

Infine il dott. CARBONE, nella sua qualità di Presiden
te della Terza Commissione, chiede che il Consiglio prenda in esa
me per motivi di particolare urgenza (ex art. 38 reg. int.) le
pratiche non iscritte all'ordine del giorno.

Non essendovi opposizioni, il Presidente ne autorizza
la trattazione.

Dopo l'illustrazione della pratica da parte del relatore, il Consiglio, ad unanimità di voti, delibera:

a) l'approvazione delle tabelle di servizio dei magistrati dei sottoindicati distretti, per il periodo feriale dell'anno 1982:

Ancona	Genova
Bari	Messina
Bologna	Milano
Cagliari	Napoli
Caltanissetta	Palermo
Catania	Roma
Catanzaro	Trento
Firenze	Trieste;

b) la modifica delle tabelle di servizio dei magistrati della Corte di Cassazione, per il periodo feriale dell'anno 1982;

c) la modifica delle tabelle di servizio dei magistrati del Tribunale per i minorenni di Lecce, per il periodo feriale dell'anno 1982.

A questo punto la prof.ssa ASSANTI propone che nella seduta del 24 settembre 1982 venga approvato il calendario dei lavori del Consiglio Superiore della Magistratura. Per la costituzione delle commissioni consiliari, auspica che i gruppi di Magistratura Indipendente e Unità per la Costituzione proponga una data della settimana entrante o dicano chiaramente se intendono affrontare il problema nel prossimo mese di ottobre.

Il dott. MELE, propone che il comitato dei portavoce si riunisca il 22 p.v., ^{in modo che} il 24 settembre successivo il Consiglio Superio

re della Magistratura sia in grado di approvare il calendario sulla base dello schema indicato dal dott. MARTONE.

Il dott. VERUCCI è d'accordo con la prof.ssa ASSANTI sulla data di approvazione del calendario, osservando che detta approvazione deve avvenire prima della composizione delle Commissioni.

La proposta del dott. MELE sulla riunione del 22 settembre del comitato dei portavoce lo trova consenziente. In quel giorno i portavoce potrebbero proporre lo schema del calendario ed accordarsi sulla composizione delle Commissioni in modo che il Consiglio, nella seduta del 24 settembre successivo, potrebbe approvare sia il calendario che le Commissioni.

Magistratura Indipendente - sottolinea il dott. VERUCCI - farà il massimo sforzo per fare insediare quanto prima le nuove Commissioni.

Il dott. SENESE osserva che tutti i gruppi hanno articolato di già le proprie richieste, per cui non si rende conto come si possa discutere di nuovo sulle stesse questioni.

Il dott. MELE ritiene che lo scambio di idee, avuto per il passato, riguardasse solo una presidenza e che vi fosse un grosso ostacolo per la presidenza della Prima Commissione.

Il prof. QUADRI fa presente che per quanto riguarda il suo gruppo consiliare non vi è stata alcuna indicazione, salvo il nome del prof. ZAMPETTI per la Commissione Riforma. Necessita che il suo gruppo si riunisca per discutere in merito al citato argomento. Aggiunge che la Prima Commissione sente l'esigenza di riunirsi nella terza decade di settembre, durante le riunioni della disciplina, e precisamente il giorno 23, se possibile. Pertanto avanza istanza in tal senso.

Il prof. BESSONE ha la sensazione che la situazione diventi complessa, una volta che non ci sia accordo su quasi nul la. La questione delle Commissioni deve definirsi presto e bene.

La seduta è tolta alle ore 20.

Del che il presente verbale, fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

IL CAPO DELLA SEGRETERIA